

Associazione di supporto



Statuti

Data dell'ultima modifica approvata: 24.03.2015

I Nome, scopo

Art. 1 Nome e sede

Sotto la denominazione Associazione di supporto alpinavera c'è un'Associazione ai sensi dell'Art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero. La sede dell'Associazione é nel luogo dove si trova l'Ufficio amministrativo.

Art. 2 Scopo

¹ L'Associazione di supporto alpinavera abbina, coordina e avvia secondo necessità gli interessi, i compiti e le misure dei suoi membri nell'ambito del marketing e della promozione in accordo con i marchi regionali dell'agricoltura e dell'industria alimentare nelle regioni di montagna e alpine partecipanti. L'Associazione può essere il vettore di progetti di marketing regionali o di promozione alla vendita.

² Con i progetti di marketing regionali o di promozione alla vendita, l'Associazione vuole in particolare:

- promuovere e coordinare la collaborazione tra l'agricoltura e i settori economici nelle regioni di montagna e alpine partecipanti;
- mantenere e aumentare il valore aggiunto nelle regioni di montagna e alpine;
- assicurare e aumentare le vendite dei prodotti alpini e di montagna;
- sensibilizzare ampie fasce della popolazione sui prodotti e servizi alpini e di montagna;
- informare i suoi membri e l'opinione pubblica sugli obiettivi e le attività;
- sostenere i membri attraverso delle proposte di servizi che soddisfano i requisiti.

³ L'Associazione al fine di raggiungere i suoi obiettivi può effettuare tutte le operazioni che ritiene rilevanti e necessarie.

II Appartenenza

Art. 3 Membri

¹ Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche appartenenti ai settori dell'agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo, servizi e amministrazione delle regioni alpine e di montagna.

² L'Associazione si rivolge in particolare ad organizzazioni intercantonali, cantonali, regionali e locali, ad associazioni professionali e di categoria così come ad enti, istituzioni e fondazioni.

Art. 4 Procedura di ammissione

L'ammissione nell'Associazione avviene tramite la decisione del Comitato direttivo in base ad un'iscrizione scritta presso l'amministrazione. Con l'ammissione i membri riconoscono gli statuti come vincolanti.

Art. 5 Cessazione dell'appartenenza:

L'appartenenza quale membro termina per:

- Dimissioni
- Decesso
- Esclusione
- Scioglimento dell'Associazione membra

Art. 6 Uscita

¹ Un membro può dare disdetta annualmente comunicandola in forma scritta all'Ufficio amministrativo per la fine dell'anno civile. Il termine di disdetta di sei mesi deve essere rispettato. L'avvenuta disdetta non libera dall'obbligo di pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

² I membri dimissionari o esclusi non hanno nessun diritto al patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Esclusione

Un membro che lede in modo serio gli interessi dell'Associazione può venir escluso dalla stessa tramite decisione del Comitato direttivo.

Art. 8 Ricorso contro l'esclusione o la mancata ammissione

Contro la decisione del Comitato direttivo inerente l'ammissione e l'esclusione dall'Associazione, il membro interessato può presentare un reclamo entro 30 giorni all'Assemblea generale per violazione delle disposizioni legislative o statutarie in materia.

III Finanziamento

Art. 9 Finanziamento

¹ L'Associazione di supporto alpinavera si procura i mezzi finanziari necessari attraverso:

- Quote sociali
- Contributi dai partner e dalle certificazioni
- Contributi relativi a progetti
- Compensi per servizi
- Contributi volontari e donazioni
- Redditi da capitale
- Altri contributi

² I contributi dai partner e dalle certificazioni sono regolati dal regolamento delle tariffe, rispettivamente dal regolamento dei marchi.

Art. 10 Impiego dei mezzi finanziari

I mezzi finanziari sono da utilizzare in modo efficiente ed efficace.

Art. 11 Quota sociale

La quota sociale viene fissata annualmente dall'Assemblea dei membri. Essa ammonta al massimo a Fr. 1'000.-- all'anno.

Art. 12 Benefattori e contributi volontari

¹ Persone interessate possono sostenere finanziariamente l'Associazione quali benefattori. I benefattori non sono membri dell'Associazione, vengono però invitati a partecipare all'Assemblea generale senza diritto di voto, ricevono il materiale informativo e possono partecipare alle manifestazioni dell'Associazione.

² Il contributo volontario minimo annuo ammonta a Fr. 50.--.

Art. 13 Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 14 Responsabilità

Gli impegni dell'Associazione di supporto alpinavera sono garantiti unicamente dal proprio patrimonio sociale. Una garanzia personale dei membri è esclusa.

IV Organizzazione

Art. 15 Organi

¹ Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei membri
- il Comitato direttivo
- l'organo di revisione
- i gruppi di lavoro e le commissioni
- l'Ufficio amministrativo

² I membri degli organi non devono per forza essere membri dell'Associazione, ad eccezione dei membri dell'Assemblea.

Art. 16 Periodo e durata della carica

¹ Il periodo della carica per le persone che fanno parte degli organi dura tre anni.

² Questa disposizione non vale per i membri dell'Ufficio amministrativo.

A L'Assemblea dei membri

Art. 17 Compiti e competenze dell'Assemblea dei membri

L'Assemblea dei membri costituisce l'organo superiore dell'Associazione e ha i seguenti compiti e competenze irrevocabili:

- Definizione e approvazione degli ideali dell'Associazione e degli obiettivi a lungo termine;
- Nomina del Presidente e degli altri membri del Comitato direttivo così come dell'organo di revisione rispettivamente dei suoi membri;
- Approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali, del bilancio e del rapporto dell'organo di revisione;
- Rimunerazione dei membri degli organi;
- Messa in pratica dei lavori e delle proposte del Comitato direttivo;
- Trattamento dei ricorsi contro le decisioni del Comitato direttivo in merito all'ammissione e all'esclusione dei membri;
- Risoluzione in merito alla revisione degli statuti e allo scioglimento dell'Associazione;
- Determinazione delle quote sociali.

Art. 18 Convocazione dell'Assemblea dei membri

¹ L'Assemblea dei membri ha luogo almeno una volta all'anno nel primo semestre.

² Assemblee straordinarie hanno luogo, se almeno un quinto dei membri ne richiede la convocazione. In casi eccezionali, il Comitato direttivo può richiedere un'Assemblea straordinaria.

³ La data e l'ordine del giorno sono da comunicare ai membri per scritto almeno 14 giorni prima.

Art. 19 Proposte all'attenzione dell'Assemblea dei membri

Le proposte dai membri da inserire nell'ordine del giorno della prossima Assemblea generale dei membri devono pervenire al Comitato direttivo per scritto almeno un mese prima dell'Assemblea.

Art. 20 Risoluzioni e diritto di voto

¹ Le risoluzioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei voti dei membri presenti all'Assemblea (maggioranza assoluta). Fanno eccezione le votazioni inerenti le modifiche degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione.

² Per le nomine, per i primi due turni di elezione vale la maggioranza secondo il capoverso 1. A partire dal terzo turno vale la maggioranza nel senso che viene eletta la persona che riceve più voti (maggioranza relativa).

³ Se non viene richiesto il voto segreto, le elezioni e le nomine possono avvenire per alzata di mano. Eccezioni sono le votazioni in merito allo scioglimento dell'Associazione.

B Il Comitato direttivo

Art. 21 Composizione e ripartizione del Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo si compone di almeno un Presidente risp. un Presidente, una Vicepresidente/Attuaria risp. un Vicepresidente/Attuario così come una

rappresentate risp. un rappresentante dei cantoni partecipanti oltre ad altri membri. Al massimo il Comitato direttivo può essere composto da 11 persone.

² La rappresentante risp. il rappresentante dei cantoni proviene dal settore amministrativo dell'agricoltura ed è membro d'ufficio del Comitato direttivo (senza elezione da parte dell'Assemblea dei membri).

³ La Direttrice risp. il Direttore dell'Ufficio amministrativo partecipa in modo consultivo e senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo.

⁴ Nella composizione del Comitato direttivo deve essere garantita un'equilibrata rappresentanza dei settori. La Presidente risp. il Presidente e la Vicepresidente/Attuaria risp. il Vicepresidente/Attuario non devono appartenere allo stesso settore.

Art. 22 Compiti e competenze del Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo è l'organo di direzione dell'Associazione. Esso si costituisce da sé. Ad esso sottostanno l'Ufficio amministrativo così come le commissioni e i gruppi di lavoro.

² Il Comitato direttivo può prendere decisioni inerenti tutte le questioni che per legge o per statuto non sono assegnate all'Assemblea dei membri.

³ Il Comitato direttivo può deliberare se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente.

⁴ Il Comitato direttivo ha in particolare i seguenti compiti e competenze:

- Autorizzazione dei progetti e delle offerte di servizi;
- Istituire le commissioni e i gruppi di lavoro e scegliere i loro membri;
- Istituzione dell'Ufficio amministrativo risp. della direzione e dei suoi collaboratori;
- Emissione del regolamento amministrativo;
- Approvazione risp. emissione di ulteriori regolamenti, direttive e accordi di prestazioni con i partner cantonali e regionali;
- Sorveglianza sulla direzione amministrativa;
- Decisioni in merito all'appartenenza e alla partecipazione a società e organizzazioni;
- Ammissione ed esclusione di membri e partner contrattuali.

⁵ Il Comitato direttivo può trasmettere determinati compiti – ad eccezione di quelli nominati nel precedente capoverso 4 – all'Ufficio amministrativo. Esso emana per questo un regolamento amministrativo.

C Organo di revisione

Art. 23 Nomina, compiti e competenze

¹ L'Assemblea dei membri nomina secondo gli art. 15 e 16 l'organo di revisione risp. i suoi membri.

² L'organo di revisione controlla la gestione e la contabilità dell'Associazione. Farà un rapporto scritto al Comitato direttivo, all'attenzione dell'Assemblea dei membri, e formulerà delle proposte.

D Gruppi di lavoro e commissioni

Art. 24 Nomina, compiti e competenze

¹ Il Comitato direttivo nomina i membri dei gruppi di lavoro e delle commissioni. I compiti e le competenze e i termini di scadenza sono stabiliti mediante un mandato conferito dal Comitato direttivo. Il Comitato direttivo stabilisce un budget.

² Nel quadro dei suoi compiti e del budget, il gruppo di lavoro decide in merito alle sue attività in modo autonomo. I gruppi di lavoro si costituiscono da sé. Esperti possono essere interpellati in base alle esigenze.

³ La Commissione del marchio è composta da rappresentanti dei marchi cantonali e da un rappresentante per ogni settore. La Commissione del marchio è responsabile della registrazione iniziale di un prodotto.

E Geschäftsstelle

Art. 25 Funzione, compiti e competenze

¹ L'Associazione ha un Ufficio amministrativo sotto la guida di una Direttrice risp. Direttore. E' responsabile di tutti i compiti attribuitigli dal Comitato direttivo.

² I compiti e le competenze dell'Ufficio amministrativo sono contenuti nel regolamento amministrativo emanato dal Comitato direttivo.

V Disposizioni particolari

A Revisione degli statuti

Art. 26 Richiesta di revisione degli statuti

Un membro dell'Associazione può presentare una richiesta di revisione degli statuti. La richiesta deve essere presentata ai membri per scritto almeno un mese prima dell'Assemblea e deve contenere la formulazione delle disposizioni statutarie da modificare. La richiesta deve contemporaneamente essere portata a conoscenza del Comitato direttivo.

Art. 27 Risoluzione sulla revisione degli statuti

La richiesta di revisione degli statuti viene accolta, se essa viene approvata da almeno due terzi dei voti dei membri presenti all'Assemblea.

B Scioglimento

Art. 28 Richiesta di scioglimento

Un membro può presentare una richiesta di scioglimento dell'Associazione. La richiesta deve essere sottoposta per scritto ai membri almeno due mesi prima dell'Assemblea. Essa deve contemporaneamente essere portata a conoscenza del Comitato direttivo.

Art. 29 Risoluzione sullo scioglimento

L'Associazione viene sciolta, se la richiesta viene approvata da almeno tre quarti dei voti dei membri presenti all'Assemblea.

Art. 30 Utilizzo del patrimonio dell'Associazione

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere mantenuto per lo scopo previsto. Un'eventuale eccedenza deve essere versata quale donazione ad organizzazioni con scopi simili.

* * *

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea costitutiva del 28 settembre 2006 e sono stati modificati il 5 giugno 2007 dalla prima Assemblea dei membri e il 24 marzo 2015 dall'Assemblea dei membri. Gli statuti entrano in vigore con effetto immediato.

Luogo, data

Per l'Assemblea dei membri

La Presidente; il Presidente

La Direttrice
